

La Corte di cassazione fissa un principio che vale anche per l'amministrazione finanziaria

Il debito non va di default ai soci

Nessun automatismo dalla cancellazione di una società

DI RAFFAELE MARCELLO
E SALVIO DE LUCIA

La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non fa automaticamente dei soci i debitori delle obbligazioni rimaste insoddisfatte. A precisarlo è la Cassazione con l'ordinanza n. 22587 del 1° luglio 2026, che torna sul rapporto tra estinzione della società, successione dei soci e responsabilità per i debiti sociali.

La vicenda nasce da una domanda risarcitoria conseguente a un sinistro stradale. Nel corso del giudizio di primo grado la società proprietaria del veicolo era stata cancellata e il processo era proseguito nei confronti dei due soci, ciascuno titolare del 50% del capitale.

La Corte d'appello aveva confermato la condanna, ma la Suprema Corte ha cassato la decisione sul punto: grava sul creditore l'onere di allegare e provare la distribuzione dell'attivo e la riscossione della relativa quota da parte del socio. La percezione di una quota dell'attivo in base al bilancio finale di liquidazione costituisce, infatti, fatto costitutivo della pretesa azionaria nei confronti dell'ex socio.

E qui che la pronuncia mette a fuoco una distinzione spesso trascurata: una cosa è la successione nei rapporti della

al creditore dimostrarne l'avvenuta distribuzione.

Sul versante tributario, la pronuncia trova un punto di contatto con le Sezioni Unite n. 3625 del 12 febbraio 2025. Anche il Fisco, quando intende agire contro l'ex socio per debiti della società estinta, non può limitarsi a far valere il credito già accertato nei confronti della società. Occorre un autonomo atto rivolto al socio e, in caso di contestazione, deve essere provata la sussistenza dei presupposti della sua responsabilità personale.

In particolare, non spetta al socio dimostrare di non avere percepito attività in sede di liquidazione: è l'Amministrazione a dover allegare e provare questo elemento della fattispecie. Il debito tributario della società, quindi, non "migra" automaticamente sul socio per effetto della cancellazione.

Nel settore fiscale opera, però, anche l'art. 36 del dpr 602/1973, che amplia il perimetro temporale dell'indagine. La norma considera non soltanto quanto assegnato du-

rante la liquidazione, ma anche il denaro e i beni sociali ricevuti dai soci nei due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, sempre nei limiti del valore ricevuto. Il Fisco può quindi guardare oltre il bilancio finale, ma deve co-

Resta quindi ferma la "sopravvivenza fiscale" quinquennale: fino al 31 dicembre 2026 il riferimento è l'art. 28, c. 4, del dlgs 175/2014; dal 1° gennaio 2027 sarà invece l'art. 74, c. 2, del dlgs 141/2026

munque individuare il presupposto patrimoniale che giustifica la pretesa verso il socio.

Il quadro è però in fase di riordino. L'art. 28, comma 4, del dlgs 175/2014, ancora applicabile fino al 31 dicembre 2026, rientra tra le disposizio-

ni che l'art. 367 del dlgs 141/2026 abroga con effetto dal 1° gennaio 2027. Non scompare, tuttavia, la regola sostanziale: essa è trasfusa nell'art. 74, comma 2, dello stesso Testo unico, che prevede, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, che l'estinzione della società produca effetto soltanto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

Resta quindi ferma la "sopravvivenza fiscale" quinquennale: fino al 31 dicembre 2026 il riferimento è l'art. 28, comma 4, del dlgs 175/2014; dal 1° gennaio 2027 sarà invece l'art. 74, comma 2, del dlgs 141/2026. Sul piano civilistico la società è estinta, ma, entro questo specifico perimetro tributario, la cancellazione non impedisce per cinque anni la prosecuzione dell'attività impositiva e della riscossione nei confronti della società.

Il riassetto normativo non

rende, però, gli ex soci coobbligati automatici. La disciplina della permanenza fiscale della società e quella della responsabilità personale dei soci restano su piani distinti: la prima riguarda la validità e l'efficacia dell'azione tributaria verso la società cancellata; l'art. 2495 c.c. e l'art. 36 del dpr 602/1973 individuano invece i presupposti e i limiti entro i quali la pretesa può essere rivolta agli ex soci.

La ricaduta operativa, quindi, non cambia: nel quinquennio la cancellazione non preclude al Fisco di agire nei confronti della società; il passaggio al socio richiede invece uno specifico titolo di responsabilità e la prova dei relativi presupposti. Dal 2027 muterà soltanto il riferimento normativo della "sopravvivenza fiscale". E questo il filo che unisce le Sezioni Unite del 2025 all'ordinanza n. 22587/2026: la cancellazione apre il problema della successione, ma non prova, da sola, l'esistenza di un debito personale dell'ex socio.

— © Riproduzione riservata —

Borse di studio sportive, dieci milioni per il 2026

In arrivo quasi 10 milioni di euro per le borse di studio universitarie destinate agli studenti con alti meriti sportivi. È stato pubblicato ieri, infatti, l'avviso «Fondo sport per studenti universitari», con il quale il governo dà attuazione a quanto annunciato nel 2022, ovvero alla volontà di istituire borse di studio legate ai meriti sportivi.

La misura è prevista dal decreto firmato dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e dalla ministra dell'università e della ricerca Anna Maria Bernini ed è destinata agli studenti universitari che praticano attività sportiva di alto livello. Le borse di studio sono rivolte agli iscritti all'anno accademico 2025/2026 nelle università statali e nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), purché appartenenti a nuclei familiari con un Isee universitario non superiore a 40 mila euro.

Gli importi sono allineati a quelli previsti dal sistema nazionale del diritto allo studio universitario: oltre 7 mila euro per gli studenti fuori sede, circa 4.150 euro per i pendolari e 2.850 euro per gli studenti in sede. Per accedere al beneficio sarà inoltre necessario dimostrare il possesso dei requisiti sportivi legati all'attività agonistica di alto livello, certificati dagli organismi sportivi competenti.

Il Fondo dispone di 9.820.978 euro per il 2026. A queste risorse si aggiungono ulteriori 4 milioni di euro stanziati dal ministero dell'università e della ricerca per il 2027.

Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica del dipartimento per lo sport, disponibile all'indirizzo <https://avvisibandi.sport.governo.it/>, dalle ore 12 del 24 settembre 2026 alle ore 12 del 26 ottobre 2026. La presentazione oltre il termine comporterà l'inammissibilità della domanda. Attraverso la piattaforma dovranno essere compilati tutti i campi previsti e saranno gestite anche la formazione delle graduatorie e l'assegnazione delle borse di studio.

Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche, anche a campione, per garantire la corretta assegnazione delle risorse pubbliche.

— © Riproduzione riservata —

ItaliaOggi

Sette

Il settimanale dedicato alle imprese e ai professionisti diretto da Marino Longoni

Notizie e approfondimenti su:

- fisco
- lavoro
- previdenza
- contabilità
- diritto societario
- agevolazioni
- professioni
- giustizia
- ambiente
- condominio
- privacy
- innovazione
- intelligenza artificiale
- e molto altro...

DA LUNEDÌ, IN EDICOLA PER TUTTA LA SETTIMANA

Da domenica in digitale solo per gli abbonati

Una cosa è la successione nei rapporti della società estinta, altra è la responsabilità patrimoniale degli ex soci. Il subentro nel processo non equivale, da solo, all'assunzione del debito

società estinta, altra è la responsabilità patrimoniale degli ex soci. Il subentro nel processo non equivale, da solo, all'assunzione del debito.

L'art. 2495 c.c. consente ai creditori sociali insoddisfatti di agire contro i soci soltanto nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. La sola qualità di socio, dunque, non basta.

Anche il profilo processuale merita attenzione. La Cassazione ha lasciato ferma l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., del bilancio finale prodotto per la prima volta in appello. L'errore dei giudici di merito stava altrove: nell'aver posto a carico dei soci la prova negativa di non avere ricevuto alcuna quota dell'attivo, mentre spettava